



**COMUNE DI SAVELLI**  
(PROVINCIA DI CROTONE)

**Regolamento**  
**per il sostegno economico a persone e famiglie in**  
**situazione di bisogno e a rischio di esclusione**  
**sociale.**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. \_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

**Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo II - MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI  
GENERALI DI AMMISSIONE ALLE  
PRESTAZIONI**

**Capo III - VERIFICHE E CONTROLLI**

**Capo IV - FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO**

**Capo V - DISPOSIZIONI FINALI**

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità, non discriminazione e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nel rispetto del D.P.R. 616/77, del D.Lgs. n. 112/98, della Legge Quadro n. 328/2000 e della L. Reg. n. 23/2003, nonché dello Statuto comunale vigente la concessione di interventi di sostegno economico in favore di persone e famiglie in situazione di bisogno, a rischio di esclusione sociale, senza reddito o con limitate risorse, tali da manifestare un'incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni.

Gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ciascuno, tenuto conto delle risorse personali, parentali, sociali.

Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni regolamentari specifiche.

### **Art. 2 - Finalità**

Il servizio di Sostegno Economico è finalizzato a contrastare il fenomeno della povertà, a sostenere le responsabilità familiari, a superare o a ridurre lo stato di disagio economico temporaneo, laddove l'insufficienza o inesistenza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari (nutrizione, cure mediche, farmaci salvavita e altri).

La Giunta Comunale può, a seguito di apposita ricognizione, provvedere ad aggiornare l'elenco delle prestazioni di sostegno economico, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza e semplificazione.

### **Art. 3 - Destinatari degli interventi**

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge regionale 23/03, sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, che si trovano in uno stato di disagio socio-economico, per come di seguito riportati:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Savelli;
- b) i cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio comunale, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'art. 41 D.lgs. 286/98 (Testo unico in materia di immigrazione), fatta salva la disciplina di cui all'art.18, in possesso di valido titolo di soggiorno, a condizione che gli stessi non rientrino in programmi internazionali di protezione e sussidio.

d) i minori extracomunitari nati e residenti nel territorio comunale ed ivi dimoranti.

E' considerato in condizione di bisogno il soggetto appartenente ad un nucleo familiare che ha reddito complessivo, riferito a tutti i componenti, non superiore al minimo vitale come definito all'art.8 del presente regolamento e che si trova almeno in una delle seguenti situazioni:

- a) Incapacità totale o parziale del soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- b) Esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalla precedente lettera, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari vengano a trovarsi in particolari necessità e/o bisogno anche temporaneo;
- c) Sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

I servizi sociali predisporranno idonea modulistica contenente i riferimenti essenziali per l'accertamento dello stato di bisogno, quali:

- La composizione del nucleo familiare,
- Il reddito individuale o il reddito complessivo del nucleo familiare
- Persone diversamente abili nel nucleo familiare,
- Lo stato patrimoniale del richiedente del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi di legge,
- Le condizioni abitative del richiedente e del nucleo familiare,
- Le condizioni di salute del richiedente, la cui eventuale compromissione ai fini dell'attività lavorativa, deve essere debitamente certificata.

## **CAPO II**

### **MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI**

#### **Art. 4 - Accesso agli interventi e requisiti di accesso**

L'accesso agli interventi ed alle prestazioni di cui al presente Regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta di un componente la famiglia o del convivente more uxorio;
- c) su segnalazione di altri servizi assistenziali/sanitari, di associazioni operanti nel volontariato, sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi sociali, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Per accedere all'assistenza economica bisogna possedere oltre la residenza, un reddito complessivo inferiore o pari al minimo vitale.

Nell'istruttoria si terrà conto prioritariamente delle seguenti situazioni familiari:

- presenza di separate/i legalmente e/o divorziate/i con o senza figli,
- presenza di vedove/i con o senza figli
- famiglie di detenuti, il cui congiunto sia in stato di detenzione, semilibertà, arresti domiciliari per un periodo superiore ad un mese,
- disoccupazione del C.F. e dei componenti della famiglia,
- ricovero di uno o più componenti del nucleo familiare in comunità terapeutiche,
- cause accidentali che determinano danni alle abitazioni del nucleo familiare a seguito di incendi o allagamenti.

Il contributo economico per le motivazioni di cui al presente articolo sarà valutato esclusivamente attraverso relazione redatta dall'Ufficio dei Servizi Sociali.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi socio economici si svolgono secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria, trasparenza e proporzionalità.

### **Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda**

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso unitario, il Comune di Savelli assume un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi oggetto del Regolamento (Allegato 1), scaricabile dalla Modulistica in rete o reperibile presso gli uffici.

La domanda debitamente sottoscritta e indirizzata al Sindaco del comune di Savelli deve essere presentata da parte del soggetto interessato o di suo delegato al Protocollo generale dell'Ente.

Alla domanda deve essere allegata tutta la seguente documentazione:

- autocertificazione, resa ai sensi della vigente normativa, dei dati anagrafici e di stato civile del richiedente e del proprio nucleo familiare
- attestazione ISEE per la situazione reddituale del nucleo familiare,
- eventuali certificazioni sanitarie,
- ogni documento utile per l'istruttoria della domanda rilasciato da strutture pubbliche o verbali di commissioni mediche.

A cura degli uffici si predisporrà l'elenco delle domande pervenute in ordine temporale, con assegnazione del relativo punteggio. A parità di punteggio, sarà data priorità nell'accesso ai richiedenti nel cui nucleo siano presenti più minori, e in caso di ulteriore parità, si darà preferenza al richiedente nel cui nucleo siano presenti minori o genitori disabili.

### **Art. 6 - Modalità di trattamento, pubblicazione e conservazione dei dati personali**

Al fine di bilanciare la tutela della riservatezza con le esigenze di trasparenza e pubblicità, ai sensi di quanto prescritto dalla L.196/03 e dal D.lgs. 33/13, le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le prestazioni, i servizi e

le contribuzioni a persone fisiche, oggetto del presente Regolamento, sono soggette a pubblicazione sull'albo pretorio comunale con la rigorosa omissione dei dati identificativi dei destinatari.

I Servizi sociali del comune di Savelli operano il trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile o da cui sia ricavabile lo stato di disagio socio-economico degli interessati, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale, nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Tutti i dati saranno conservati agli atti dei relativi uffici e cessata la situazione di bisogno, i beneficiari sono cancellati dalla banca dati.

### **Art. 7 - Criteri e procedure della valutazione sociale**

L'assistente sociale su impulso degli Uffici riceventi, effettua visite domiciliari o in situazione e redige una Relazione di valutazione, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente sociale vengono graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno.

Alla fine della fase istruttoria delle domande, l'Assistente sociale redige l'elenco dei nominativi delle domande accolte e della misura del beneficio.

Il contributo non potrà essere erogato più di una volta nell'esercizio finanziario, salvo casi particolari valutati dalla commissione.

### **Art. 8 - Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica**

La situazione economica del destinatario dell'intervento viene valutata principalmente sulla base del valore dell'ISEE, che non dovrà superare l'importo limite di € 7.500,00, facendosi riferimento al nucleo familiare anagrafico, come definito dal D.lgs. n. 109 del 31/03/1998 e dal DPCM. n. 221 del 7 maggio 1999.

Al fine di garantire una maggiore equità nella determinazione dell'accesso agli interventi economici, e in coerenza con l'art. 3 del D.lgs. 109/98, possono essere oggetto di valutazione specifica anche:

a) le spese per consumo di beni non essenziali, come indicatore della capacità di reddito;

b) le entrate economiche diverse dai redditi imponibili ai fini Irpef (ovvero redditi esenti Irpef, quali: rendite INAIL, pensioni di guerra, assegni di inabilità, indennità di accompagnamento, pensione sociale ecc.) ed ogni entrata a qualsiasi titolo percepita, facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Spese ed entrate di cui al comma precedente sono valutati con riferimento alla persona interessata, ai familiari e conviventi del nucleo anagrafico, alle persone a loro carico ai fini fiscali.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che hanno sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda rapportata ai parametri ISEE.

La misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente, tenendo conto dell'insieme delle risorse disponibili.

I punteggi di valutazione sono i seguenti:

CONDIZIONE SOCIALE	PUNTEGGIO
Vedove/i	Punti 5 +2 punti per ogni figlio minore a carico
Separate/i e/divorziate/i non conviventi	Punti 5 +2 punti per ogni figlio minore a carico
Donne con figli non riconosciuti dal padre	Punti 5 +2 punti per ogni figlio minore a carico
Famiglie di detenuti	Punti 5 +2 punti per ogni figlio minore a carico
Persone sole non conviventi	Punti 5 +2 punti per ogni figlio minore a carico
Disadattati soli	Punti 5
Famiglie con disoccupato/i	Punti 5 +2 punti per ogni figlio minore a carico
Reddito ISEE da € 0 e fino a 1.500,00	Punti 10
Reddito da 1.500,00 e fino a 3.000,00	
Reddito da € 3.000,00 e fino ad € 5.500,00	Punti 6
Reddito da € 5.500,00 e fino ad € 7.500,00	Punti 4
	Punti 2

Alla condizione sociale di cui sopra viene attribuito un ulteriore punteggio in presenza nel nucleo familiare di:

1. Tossicodipendenza (+2 punti)
2. Alcolismo (+1 punto)
3. Presenza di diversamente abili (+3 punti)
4. Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro per motivi di salute (+4 punti)
5. Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro per motivi di età (+3 punti)
6. In presenza di figli con capacità attiva al lavoro il totale punteggio acquisito viene decurtato di 2 punti per figlio.
7. Per ogni anno di disoccupazione verrà assegnato un ulteriore punto.

### CAPO III

# VERIFICHE E CONTROLLI

## Art. 9 - Controlli

Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni secondo le seguenti linee guida:

1) Controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola prestazione, pervenute nel periodo considerato. A tal fine, si assume come periodo di riferimento il singolo esercizio finanziario e per il contributo una tantum, la data di presentazione.

2) Controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e segnatamente, qualora le dichiarazioni risultino:

a) palesemente inattendibili;

b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità personali e/o di terzi dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati, rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare o rispetto al tenore di vita mantenuto dallo stesso, desumibile da informazioni diverse in possesso del Comune.

## Art. 10 - Modalità di effettuazione dei controlli

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni, in uno spirito di reciproca collaborazione, è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando la priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli e gli accertamenti d'ufficio secondo le modalità dell'art. 18, commi 2 e 3, della L.241/1990 e ss. mm. ii.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), l'Ufficio competente a mezzo del Responsabile del procedimento, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

I controlli sostanziali e contabili competono alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato dal D.lgs. 130/2000.

Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo o della prestazione da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà con decorrenza immediata interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.



E' fatta salva in ogni caso l'azione di rivalsa del Comune per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

## **CAPO IV FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO**

### **Art. 11 - Forme di intervento e prestazioni di sostegno economico**

In sede di bilancio preventivo dovrà essere definito l'ammontare delle risorse messe a disposizione per interventi e prestazioni economiche di cui al presente Regolamento. Le forme attraverso cui l'Amministrazione Comunale dispone il sostegno economico sono di normale seguenti:

#### **a) Contributo economico una tantum:**

E' un intervento rivolto a persone sole o a famiglie che si trovino in situazione di disagio economico di carattere occasionale e/o permanente.

La misura di detto contributo non potrà superare l'importo massimo di 500,00 euro e può essere concessa una sola volta l'anno.

Sono da considerarsi situazioni impreviste e/o straordinarie:

1) Grave e documentato stato di salute che comporti cure farmacologiche o trattamenti sanitari non coperti dal SSN a cui non si riesca a fare fronte con il reddito proprio o familiare;

2) Stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo ad alcuna forma di assistenza economica;

3) Emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione (sfratto per finita locazione, sfratto per morosità, ordinanza di sgombero per inagibilità), in presenza di minori e/o anziani non autosufficienti, previa valutazione integrata dell'assistente sociale;

4) Decesso, abbandono, sopravvenuta invalidità, provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria che colpisca un componente del nucleo, il quale rappresenti l'unico percettore del reddito familiare;

5) Spese eccezionali per calamità naturali, a titolo di anticipo sulle somme eventualmente erogate come ristoro delle perdite subite, secondo quanto disposto dalle leggi regionali di settore e salvo trattenuta del Comune all'atto di liquidazione dei fondi stessi.

**b) Assistenza economica finalizzata e temporanea:** finalizzata al reinserimento sociale, consiste in misure specifiche con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il beneficiario dell'intervento, rendendolo partecipe dell'azione di recupero, realizzate anche in collaborazione con altri servizi.

L'azione si configura come forma di assistenza alternativa alla mera erogazione di un contributo economico, ed è vincolata alla accettazione da parte del beneficiario di un progetto personalizzato di intervento, predisposto sulla base delle caratteristiche, capacità e competenze del beneficiario.

Può essere concessa ai cittadini che si trovino in situazione di grave bisogno, purché abili al lavoro in base alla normativa vigente e privi di occupazione, secondo i requisiti indicati dall'art. 8 del presente regolamento.

Il percorso di reinserimento prevede l'impegno ad eseguire prestazioni, a titolo puramente volontario, inerenti ad attività di pubblica utilità a beneficio dell'intera collettività, a supporto, e non in sostituzione di quelle già poste in essere da parte dell'amministrazione Comunale.

Le attività oggetto del progetto personalizzato sono le seguenti:

servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;

servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano, delle piazze e dei giardini pubblici;

attività di collaborazione con il servizio bibliotecario;

servizi di piccola manutenzione degli edifici pubblici comunali;

attività di collaborazione con il servizio sociale e con gli altri uffici comunali (attività da definire in base a capacità e/o particolari attitudini del beneficiario);

servizio di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle proprie esigenze.

Ogni richiesta di intervento sarà valutata dall'Assistente sociale che definirà il percorso personalizzato, tenuto conto dell'interesse e delle motivazioni del beneficiario, nonché delle disponibilità nei servizi sopra specificati.

Il progetto assistenziale personalizzato dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato, che non si dovrà configurare in alcun modo come prestazione di tipo lavorativo.

Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare le attività firmando un apposito accordo contenente le modalità operative della collaborazione; in caso di inadempimento delle attività, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

La durata non potrà essere superiore a 12 mesi consecutivi; un eventuale nuovo percorso in favore del medesimo destinatario sarà possibile trascorsi almeno 6 mesi dal precedente intervento.

I percorsi di reinserimento saranno coperti da polizza assicurativa e potranno essere sviluppati anche con il supporto di soggetti del terzo settore.

La misura dell'intervento non può superare l'importo di 500,00 euro mensili.

**c) Assistenza economica in favore di gestanti nubili e minori riconosciuti dalla sola madre finalizzata alla protezione e tutela del bambino:**

Il contributo economico può essere concesso in base alle disponibilità del Fondo ed è finalizzato a sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e l'adolescenza, come previsto dalla Legge Quadro n. 328/2000.

Ogni domanda di intervento sarà valutata dall'Assistente Sociale che proporrà la misura del contributo, tenendo conto della condizione economica e della situazione socio-ambientale delle richiedenti (effettiva disponibilità di spazi adeguati, dimostrazione di fattiva assistenza anche in termini di socializzazione ed integrazione) per un importo massimo di 500 euro.

**d) emissione di biglietti viaggio:** per visite specialistiche o trattamenti terapeutici somministrati fuori regione o *intra*-regione.

**e)** Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo delle scuole medie dal 1° al 30 ottobre, riduzione sul pagamento del ticket mensa e sul trasporto scolastico;

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 12 - Piani di Zona.**

Il Comune partecipa alla definizione del Piano di Zona nei termini di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 ed all'art. 20, comma 2, della Legge regionale n. 23/2003.

In sede di accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. 267/2000 il Piano di Zona presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale, anche con riferimento alle iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano.

### **Art. 13 - Interventi straordinari**

Nel caso in cui dovessero presentarsi al di fuori delle fasce temporali indicate all'art. 5 eventi di natura eccezionale, imprevedibile e di cui sia accertata la gravità la domanda di contributo/intervento dovrà essere accettata dagli Uffici, ma la decisione di merito è riservata alla Giunta comunale.

### **Art. 14 - Norme generali di rinvio**

L'erogazione di contributi e prestazioni di sostegno economico di cui al presente Regolamento è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dal Responsabile del procedimento dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Al termine dell'istruttoria completa da parte delle Assistenti sociali, la Giunta Comunale provvederà tramite atto di indirizzo al Responsabile del Servizio ad autorizzare lo stesso, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'erogazione del contributo.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali.

## **Art. 15 - Norme transitorie e finali**

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione comunale, o sue parti, in materia di concessione di contributi e sussidi economici a persone e nuclei familiari, ed in particolare il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 23/09/1996.

Lo stesso entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione ai sensi dell'art. 114 del Regolamento sul funzionamento degli organi di governo.

=====